

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore diciotto.

In Rovereto (TN), presso l' Auditorium Brione sito in Via Silvio Pellico n. 16.

Innanzi a me Dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

E' PRESENTE

- il signor **DEPENTORI MICHELE**, cittadino italiano, nato ad Arco (TN) il giorno 4 maggio 1952, residente ad Arco (TN) in via Caproni Maini n.20, codice fiscale DPN MHL 52E04 A372E, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione riconosciuta denominata "Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito - A.P.I.Bi.M.I. ODV" in sigla "A.P.I.Bi.M.I. ODV" , di nazionalità italiana, con sede in Rovereto (TN), via Silvio Pellico n.16, codice fiscale 94020100221, iscritta al R.U.N.T.S. con determinazione del dirigente della P.A.T. 2022-I067-00174.

Detto comparente della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, previamente ammonito da me Notaio e perciò consapevole delle conseguenze penali dipendenti da una sua eventuale dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli artt. 3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, di rivestire ad oggi la qualifica sopra indicata e che la delibera di data 24 (ventiquattro) giugno 2021 (duemilaventuno) con la quale è stato nominato presidente non è stata revocata ed è tuttora valida ed efficace; detto comparente mi dichiara, altresì, che in questo giorno, luogo, ed ora, è qui riunita l'assemblea della predetta associazione e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Io Notaio aderisco a tale richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

A norma dell'art.13 (tredici) dello statuto sociale attualmente in vigore per come dichiara il Presidente, assume la presidenza dell'assemblea il comparente signor **DEPENTORI MICHELE** che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara, constata e dà atto:

- che sono qui presenti numero diciannove associati aventi diritto al voto e precisamente numero diciannove associati in proprio tutti identificati nell'elenco soci allegato sotto la lettera **"A"**;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti sé medesimo in qualità di Presidente, e i consiglieri signori Montanari Roberta, Frizzera Franco, Odorizzi Francesco, Sgarlata Ignazio, Forster Antonella, Corradini Corrado, Fellin Franco,

Registrato a Trento

il 10/05/2023

N. 10621

Serie 1T

Pagati €

che è assente giustificato il signor Malesardi Mauro come risulta anche dall'elenco allegato sub **"B"**;

- che dell'Organo di Controllo è presente la signora Iargunkina Maria, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 (tredici) del vigente statuto sociale;

- che la prima convocazione, prevista per il 27 aprile 2023 presso l' Auditorium Brione sito in Via Silvio Pellico n. 16, è andata deserta poiché non si è presentato alcun associato e, quindi, per mancanza di presupposti legali e statutari l'assemblea non si è costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale l'assemblea è pertanto validamente costituita, legittimata ed idonea a discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica articolo 25 dello statuto sociale;

2) Delibere connesse e consequenziali.

DISCUSSIONE

Il presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, e propone all'assemblea di modificare l'articolo 25 (venticinque) del vigente statuto sociale, proponendo all'assemblea di approvare una nuova formulazione del suddetto articolo 25 (venticinque) che assumerà il seguente tenore letterale:

"Art.25- Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione risponde soltanto l'associazione col proprio patrimonio.

2.Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili."

DELIBERA

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, udita la lettura dell'articolo 25 (venticinque) dello statuto sociale nel testo proposto dal presidente, dopo ampia discussione, in modo palese e per alzata di mano,

con n.diciannove

voti favorevoli;

con n.zero

voti contrari

con n.zero

astenuti

per come dichiara lo stesso Presidente, ai sensi dell'articolo 15 (quindici) del vigente statuto

delibera

- di modificare l'articolo 25 (venticinque) del vigente statuto sociale e di approvare una nuova formulazione dell'articolo 25 (venticinque) dello statuto sociale nel testo proposto dal Presidente.

A questo punto il Presidente mi consegna una copia dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alla sola suddetta modifica; detto statuto, non riapprovato nella sua totalità, ma solo limitatamente alla modifica sopra deliberata, al presente atto si allega sotto la lettera "D". L'assemblea conferisce quindi al Presidente pro tempore dell'associazione i più ampi poteri per l'esecuzione delle modifiche approvate, con facoltà di espletare tutte le pratiche e le incombenze e di apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione del presente atto presso il RUNTS ed in tutti i registri competenti.

Si precisa che il Presidente, a norma di legge e di statuto, ha constatato la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, ha verificato la regolarità delle deleghe, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e regolato lo svolgimento dell'assemblea, ed accertato i risultati delle votazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa essendo le ore diciotto e minuti venticinque.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena, esatta ed integrale conoscenza.

Spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

La parte dichiara di aver controllato l'esattezza dei codici fiscali.

Richiesto ricevo quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su cinque pagine di due fogli e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive, a norma di legge, con me Notaio alle ore diciotto e minuti trenta.

Firmato Michele Depentori

Orazio Marco Poma (l.s.)

FOGLIO PRESENZE SOCI A.P.I.Bi.M.I. ODV

[illegible]

Module Defect -

Stacy Macos Tome

[illegible]

Allegato "B" Rep. 12812/12177

"A.P.I.Bi.M.I. ODV" FOGLIO PRESENZE CONSIGLIO DIRETTIVO

DEPENTORI MICHELE

MONTANARI ROBERTA

FRIZZERA FRANCO

ODORIZZI FRANCESCO

MALESARDI MAURO

SGARLATA IGNAZIO

FORSTER ANTONELLA

CORRADINI CORRADO

FELLIN FRANCO

Michele Depentori
Roberta Montanari
Franco Frizzera
Francesco Odorizzi
Mauro Malesardi
Ignazio Sgarlata
Antonella Forster
Corrado Corradini
Franco Fellin



Prof. Mario Gano

Michele Depentori

Allegato "C" Rep. 12812/10177

"A.P.I.Bi.M.I. ODV" FOGLIO PRESENZE ORGANO DI CONTROLLO

IARGUNKINA MARIA

Iargunkina Maria



Prodi Agent

Allegato "D" Rep. 12812/10177

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**"ASSOCIAZIONE PROMOZIONE INFANZIA BISOGNOSA DEL
MONDO IMPOVERITO - A.P.I.Bi.M.I. ODV"**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito - A.P.I.Bi.M.I. ODV", in sigla "A.P.I.Bi.M.I. ODV" di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN), in Via Silvio Pellico n.16. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito -A.P.I.Bi.M.I. ODV", in sigla "A.P.I.Bi.M.I. ODV" oppure "A.P.I.Bi.M.I Organizzazione di volontariato".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori di cui all'art. 5 del D. Lgs117/2017:

lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) fornire aiuto e supporto alle persone e alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi poveri e in via di sviluppo, con particolare riguardo ai bambini, intervenendo per porre fine o comunque per alleviare le gravi situazioni di disagio con cui tali individui sono costretti a convivere ogni giorno;

b) migliorare la condizione di vita dei bambini nei Paesi poveri, garantendo ad essi la possibilità di studiare al fine di contrastare e ridurre l'analfabetismo e l'ignoranza, lottando contro lo sfruttamento economico dei bambini, ed infine diffondendo una cultura che rispetti i diritti dei bambini;

c) sensibilizzare la Società Civile e l'opinione pubblica sui problemi del Mondo Impoverito ed in particolare sui diritti dei bambini;

d) promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere ed organizzare le adozioni a distanza dei bambini più bisognosi dei paesi impoveriti;

b) sostenere economicamente, fino alla piena autogestione, quelle strutture o progetti che, nei Paesi impoveriti, si dedicano in particolare all'assistenza dell'infanzia e delle loro famiglie;

c) assistere, anche economicamente e nei limiti delle possibilità, le singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e riabilitazione dei bambini bisognosi;

d) curare e mantenere vivo un costante rapporto tra le famiglie "adoptive" ed il bambino adottato a distanza, tenendo presente l'impegno per lo sviluppo di tutta la famiglia del bambino stesso;

e) sensibilizzare le comunità locali sull'importanza di autogestire le strutture e i programmi di intervento che l'Associazione ha aiutato a realizzare;

f) promuovere e/o finanziare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi in via di svi-

luppo, monitorandone la realizzazione anche mediante l'eventuale invio sul posto di esperti e volontari;

g) raccogliere ed inviare agli individui che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi in via di sviluppo beni di prima necessità quali, a mero titolo esemplificativo, cibo, denaro, vestiti, medicine, farmaci, materiale sanitario, giochi per bambini, articoli per la scuola e per la casa ed in generale altri beni di prima necessità;

h) aiutare e sostenere, sia da un punto di vista materiale che morale, le popolazioni vittime di eventi catastrofici, quali terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali;

i) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, ed in particolare di carattere formativo ed informativo, quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, serate informative, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;

j) promuovere lo studio costante delle aree dei Paesi impoveriti dove il fenomeno "infanzia bisognosa" è più urgente, e curare la redazione di magazine, articoli, periodici, riviste ed altre pubblicazioni, anche al fine di informare in merito alle attività dell'Associazione;

k) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi sul territorio provinciale al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;

l) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;

m) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità di assistenza e di solidarietà sociale ed internazionali analoghi o affini a quelli dell'Associazione;

n) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività

di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande ricevute nella prima riunione del mese successivo a quello del ricevimento. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento ; l'Assemblea

ordinaria decide sull'istanza di appello in occasione della sua prima successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso volontario o esclusione. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione, con la decisione del Consiglio Direttivo, per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- d) mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un

termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato può essere escluso qualora non versi l'importo entro il termine indicato. L'associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto, dopo aver saldato la quota associativa dovuta per il periodo in cui rivestiva la qualifica del socio.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività.

tà volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento cartaceo e/o elettronico (compresa la pubblicazione dell'avviso di pubblicazione sul sito web dell'Associazione) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria di:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego

di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria di:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, e delibera con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli stessi.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono comunque fatte salve le inderogabili norme di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1.Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti coloro che risultano iscritti fra gli associati.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (anche mediante email o pubblicazione sul sito internet dell'associazione), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,

sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria e può essere monocratico oppure costituito da più membri a discrezione dell'Assemblea. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Se l'organo di controllo è composto da più membri, esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea che deve essere convocata nel più breve tempo possibile.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo di:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti tenuto presso il Ministero delle Finanze.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revi-

sione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verba-
le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-
nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella
sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componen-
te dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della
scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione trami-
te una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipen-
dente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed im-
parziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'inter-
no dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione risponde
soltanto l'associazione col proprio patrimonio.

2. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di
controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori socia-
li, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi de-
gli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396
e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legi-
slativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-
glio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia
stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari
che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di eser- cizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgi-
mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perse-
guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-
datori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-

cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,

si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato Michele Depentori

Orazio Marco Poma (l.s.)

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO
(ARTICOLO 68 TER LEGGE NOTARILE 89/1913
- ARTICOLO 22 D.LGS. 82/2005)**

Io sottoscritto dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto, con studio in via E. Bezzi n. 30, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di Certificato di Vigenza n. 1306 valido dal giorno 1 settembre 2020 al giorno 1 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019, attesto che la presente copia (che si produce unitamente alla presente attestazione in numero 24 (ventiquattro) pagine compresa la presente) rilasciata su supporto informatico (PDF/A) è conforme al documento originale ai miei rogiti formato su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Rovereto (TN), 10 maggio 2023.

Firma digitale del Notaio Orazio Marco Poma di Rovereto.